

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

A norma dell'Art. 6 del regolamento delle Associazioni e degli istituti di Partecipazione approvato dal consiglio comunale con Deliberazione n. 27/cc del 04-06-77 e vista la necessità, richiesta dai membri della consulta, viene adottato il presente regolamento:

Art. 1

La consulta è costituita dalle Associazioni con funzioni consultive, di proposta e di stimolo per gli atti di competenza del consiglio comunale nell'ambito delle attività attinenti il territorio.

Art.2

Per dar modo alle associazioni componenti la consulta di trattare e approfondire gli argomenti specifici di interesse sono costituite le sezioni come previsto al punto 1 all' Art. 3, comma 1 del Regolamento sopracitato, come di seguito indicate:

- a- sezione sociale e assistenziale
- b- sezione ricreativo-culturale
- c- sezione sportiva
- d- sezione ambientale
- e- sezione di categoria

Art. 3

Ogni sezione è composta dalle associazioni iscritte all'albo come suddivise dall'Amministrazione Comunale. Elege al suo interno un coordinatore e viene convocata tutte le volte che è ritenuto necessario dal coordinatore o dalla metà dei componenti. La convalida dei rappresentanti delle singole associazioni potrà essere negata solo per difetto di legittimazione dell'organo designante.

La convocazione di ogni singola sezione sarà comunque trasmesso a tutte le Associazioni iscritte all'Albo, che potranno partecipare con diritto di voto.

Art.4

La Consulta e le sue sezioni sono sia organismi di partecipazione che consultivi, a supporto dell'attività decisionale degli organi elettivi del comune, comprese, ad ogni effetto del presente regolamento, le commissioni consiliari permanenti costituite in base allo Statuto del Comune ed al regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 5

In sede consultiva la Consulta e le sue sezioni possono essere chiamate a rendere pareri al Sindaco, al presidente delle singole commissioni consiliari permanenti e al presidente del Consiglio comunale, su atti o questioni di rispettiva competenza.

A tal fine la richiesta dovrà essere formulata per iscritto, sufficientemente circostanziata e recare l'eventuale termine entro il quale il parere potrà essere utilmente reso.

La Consulta e le sue sezioni rendono il parere richiesto attraverso la votazione di un testo esaustivo rispetto alla richiesta.

I pareri richiesti potranno essere sia preventivi che successivi e le risposte potranno contenere altresì raccomandazioni, proposte e suggerimenti.

I pareri della consulta e delle sue sezioni non sono ne obbligatori ne vincolanti, tuttavia, una volta richiesti, dovranno essere necessariamente valutati e costituire elementi del procedimento volto alla formazione degli atti o delle decisioni in relazione ai quali sono stati posti.

Art. 6

La Consulta e le sue sezioni possono:

- presentare agli organi elettivi del Comune proposte per l'adozione di atti a contenuto discrezionale;
- formulare osservazioni o suggerimenti circa l'applicazione o gli effetti di provvedimenti già assunti o da assumere;
- chiedere di essere preliminarmente sentite in occasione di decisioni attinenti la propria sfera di riferimento;
- proporre all'Amministrazione Comunale modifiche od integrazioni al Regolamento delle Associazioni e Istituti di Partecipazione.

L'intervento partecipativo della Consulta e delle sue sezioni, nelle ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere tradotto in apposita istanza sottoscritta da almeno la metà dei componenti della Consulta o della sua sezione, da rivolgersi al Sindaco che, individuata la competenza sulla questione, promuoverà il pronunciamento dell'organo interessato.

Art. 7

La Consulta e le sue sezioni si riuniscono, di norma, nella sede municipale.

Il Presidente o il Coordinatore, ove lo consiglino particolari ragioni, potrà disporre la convocazione presso altra idonea sede sita nel territorio comunale.

La Consulta e le sue sezioni sono presiedute dal Presidente o dal Coordinatore, in via permanente. Il presidente concede la parola, regola la discussione, pone ai voti le

questioni, dichiara aperta e chiusa la trattazione dell'argomento e la seduta, dirime qualsiasi questione ed esercita ogni altro potere necessario alla disciplina dell'adunanza.

Le decisioni assunte dalla Consulta e dalle sue sezioni sono riassunte in apposito verbale redatto da un dipendente del Comune individuato dal Sindaco, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante.

I verbali delle sedute della Consulta e delle sue sezioni vengono conservati in apposito registro presso la segreteria del Comune, ove qualsiasi interessato potrà prenderne visione ed estrarne copia, nei modi e secondo quanto stabilito dal regolamento per l'accesso agli atti .

Le sedute della Consulta e delle sue sezioni sono pubbliche. Gli eventuali spettatori non possono comunque essere ammessi alla discussione, salvo che il Presidente o facente funzione non ne chieda espressamente l'intervento. Su invito del Presidente, possono altresì partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, funzionari del Comune, esperti o consulenti nelle materie in trattazione.

Art. 8

Ogni anno, nella stessa seduta consiliare dedicata all'esame ed approvazione del rendiconto della gestione, il Sindaco presenterà apposita relazione circa l'attività svolta dalla Consulta e dalle sue sezioni durante il precedente esercizio; in sede di dibattito i singoli consiglieri comunali potranno evidenziare gli eventuali limiti dell'istituto e proporre le conseguenti modifiche regolamentari, organizzative, promozionali o quant'altro utile alla realizzazione delle finalità individuate con il presente regolamento.

Art. 9

Qualora un' associazione iscritta all'albo delle associazioni e facente parte della consulta, svolgesse attività di promozione e propaganda a favore di un partito politico o/di singoli candidati politici o si presentasse direttamente come movimento partitico/politico ad elezioni amministrative e politiche ne deriva automaticamente la cancellazione che dovrà essere formalizzata dalla Consulta e trasmessa all'Ente.

Art. 10

Con proprio regolamento è istituito e disciplinato il Fondo di Solidarietà destinato oltre che al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune ad incentivare l'attività nell'ambito delle azioni ordinarie per la solidarietà sociale, in particolare il fondo ha la funzione di integrare e sostenere le azioni di sostegno di situazioni di grave disagio o di bisogno non risolvibili con il normale intervento di assistenza sociale, sia esso di carattere sanitario, sociale che scolastico.

A fronte di particolari situazioni di difficoltà, emergenziali o iniziative straordinarie che la Consulta vorrà attivare, sarà possibile ricevere donazioni da privati con specifiche causali definite dalla stessa consulta ed impiegare allo scopo dichiarato i fondi raccolti.